



TRIBUNALE DI PADOVA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[1] **DISPOSITIVO DI SENTENZA**  
**E CONTESTUALE MOTIVAZIONE**  
(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

~~N.2~~ **SENTENZA**  
**A SEGUITO DI DIBATTIMENTO**  
(Art. 567 c.p.p.)

IL GIUDICE

Dott. ssa Laura Alcaro

alla pubblica udienza del 18/07/2019  
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

Nei confronti di

A) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
- domicilio dichiarato \_\_\_\_\_ **LIBERO PRESENTE**

Difeso da: Avv. Alessandro Luciano del Foro di Padova di fiducia

**IMPUTATO**

per il delitto continuato di ingiuria e minaccia grave p. e p. dagli articoli 81, 594 e 612 comma 2 c.p. perché, dopo essersi presentato a casa della moglie \_\_\_\_\_ minacciava e offendeva il decoro della stessa proferendo la seguente espressione: " TI FACCIO UN CULO COSI'...SEI UNA PUTTANA...TI DO IL MIO CALLO. ..TI AMMALIO. Reato commesso con minaccia grave, in relazione al tenore delle frasi proferite e alle precedenti condotte di maltrattamenti ai danni della parte offesa.

In Padova il 24/04/14.

N. 1745/19	Reg.Sent
N.2016/001561	RG, Trib. Mor
N. 2014/008675	R.G. N.R.
Data del deposito 5 SET. 2019 IL FUNZIONARIO Dott.ssa Sabina Zappalà	
Data di irrevocabilità	
N.	Reg.Esec.
N.	Campione penal
Scheda redatta il	

## CONCLUSIONI

Con l'intervento del P.M.  
Dr. ssa Stefania BERTOLDI VPO

Del difensore dell'imputato  
AVV. ALESSANDRO LUCIANO del foro di PADOVA - di fiducia - presente

Le parti hanno così concluso:

### Il Pubblico Ministero:

Chiede: per l'art. 594 cp, non doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;  
per l'art. 612 -2° co- cp, previa riqualificazione del reato in minaccia semplice non doversi procedere per remissione di querela;

### Il Difensore:

Chiede: non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, in subordine l'assoluzione per non aver commesso il fatto, per il reato di ingiuria non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

## MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio l'imputato era chiamato a rispondere dei reati di ingiuria e minaccia grave nei confronti della moglie, commessi nell'aprile 2014.

Venivano escussi i testi dell'accusa ( , persona offesa; ) e l'imputato rendeva l'esame; venivano acquisite su accordo delle parti le sommarie informazioni rese da in data 12 giugno 2014, ed in data 24 giugno 2014, nonché vi era la produzione documentale di verbali di Pronto soccorso e delle sentenze in materia di separazione dei coniugi, e di condanna del per altre analoghe condotte non irrevocabile (Tribunale di Padova 27.04.2015).

Perveniva altresì verbale di remissione di querela della denunciante, di data 26.08.2016 (querela dell'aprile 2014).

All'udienza del 18.07.2019 le parti discutevano e concludevano come da verbale.

Deve innanzitutto rilevarsi come il reato di ingiuria sia stato oggetto di abrogazione (ad opera del d.lgs. 7/2016), e debba quindi sul punto pronunciarsi l'assoluzione come in dispositivo.

La persona offesa riferiva di come all'epoca dei fatti, vigente a carico del marito un divieto di avvicinamento per altre vicende giudiziarie, lo stesso si fosse recato presso la casa coniugale per recuperare alcuni effetti personali, previo avviso e appuntamento di cui veniva notiziata la Polizia. Era il 24 aprile del 2014, e l'uomo era arrivato circa mezz'ora prima dell'orario stabilito, momento in cui la i era uscita da casa per prendere delle cose in garage; egli vedendola le faceva gesti intimidatori di minaccia ("ti faccio un culo così", "ti ammazzo"). Non ricordava che nessuno fosse presente al momento.

Risaliva in casa e chiamava la polizia che giungeva sul posto circa una mezz'ora dopo, accompagnando il marito nell'abitazione. Riferiva tuttavia che lo stesso non asportava i suoi effetti personali.

Decideva poi di rimettere la querela essendosi resa conto a posteriori delle condizioni precarie del marito e dell'opportunità di lasciar correre.

La teste in servizio presso la Questura di Padova, riferiva di come la denuncia sporta nella data dei fatti si inserisse in un contesto di precedenti denunciati maltrattamenti, precisando che a seguito della denuncia del 24 aprile, viste anche le successive spontanee dichiarazioni rese dal marito in ordine all'accaduto, venivano svolti degli accertamenti presso l'azienda ospedaliera e venivano escusse a s.i.t. due persone. Emergevano accessi presso l'ospedale in data 25 aprile 2014 e 13 maggio 2014, reparto di psichiatria (v. documenti in atti).

Dalla lettura di tali verbali si evince come la situazione di conflitto familiare costituisse l'imputato causa di angosce rilevanti, insonnia ed episodi depressivi in corrispondenza, in particolare, di incontri con la moglie o di denunce ulteriori della stessa.

Dalle sommarie informazioni acquisite, rese da due conoscenti (vicini di casa), risulta, di conforto ai verbali di pronto soccorso nonché alla versione poi resa dall'imputato, che quest'ultimo vivesse in un particolare stato d'ansia che conduceva gli amici a consigliare di recarsi in alcune occasioni al Pronto soccorso.

del 12.6.2014- ha poi riferito di averlo incontrato una mattina, prima del mese di maggio, mentre sedeva in auto sotto casa, ed avendogli domandato cosa facesse lì questi gli rispondeva che stava aspettando la polizia perché doveva andare a prendere degli effetti personali a casa. In tale occasione gli chiedeva di rimanere con lui ma egli, avendo un altro appuntamento rimaneva solo per un paio di minuti; in quel momento non c'era nessun altro con lui, ed era il giorno in cui poi si era sentito male ed era andato al Pronto soccorso.

L'imputato sentito all'udienza del 31 gennaio 2018 spiegava che il 24 aprile 2014 si era recato a casa sua per prendere le sue cose, arrivando una decina di minuti prima dell'orario stabilito; incrociava due vicini di casa (tra cui .....). Giungeva poco dopo la Polizia con la quale saliva in casa, ma la moglie riferiva che in casa non c'era più niente, avendo la stessa messo tutto in garage. Scendevano dunque in garage (lui e la Polizia) e vedendo grandi sacchi di immondizia, non potendo sapere cosa contenessero, lo stesso si rifiutava di portarli via. Negava recisamente di aver mai minacciato la moglie in tale occasione.

Aggiungeva che i ricoveri in pronto soccorso si erano resi necessari poiché oltre ai litigi con la moglie, la vicenda aveva risvolti analoghi nella terra d'origine, in ....., tra le famiglie, e per lui era motivo di grande angoscia.

\*\*\*

La contestazione relativa alla minaccia grave, di fatto, si regge unicamente sul riferito della persona offesa; a fronte di tale versione, tuttavia emergono alcune incongruenze per quanto riferito a sommarie informazioni dal conoscente del marito, che giunto sul posto prima della polizia non ha avuto modo di vedere la donna; e non può non considerarsi il contesto in cui la donna si è determinata alla denuncia. Contesto riferito dalla stessa nonché dalla teste di Pg, di accuse di precedenti maltrattamenti (per i quali vi era stata l'imposizione della misura cautelare del divieto di avvicinamento) esitati tuttavia in una sentenza di primo grado -non impugnata dal Pm- che esclude l'accusa di maltrattamenti (consistenti prevalentemente in minacce) facendo leva sulla scarsa attendibilità della donna.

Non è possibile dunque concludere per la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

PQM


visto l'articolo 530 primo e secondo comma C.p.p.,

assolve l'imputato dal reato a lui ascritto ex articolo 594 CP perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; lo assolve altresì dal reato di cui all'articolo 612 secondo comma c.p. perché il fatto non sussiste.

Motivazione in giorni 60.

Padova 18 luglio 2019

Il giudice



TRIBUNALE DI PADOVA  
Cancelleria Penale del Dibattimento

Annotazioni alla sentenza N. 1745 /19 Reg. Sent.

Sentenza depositata il <u>5 SET. 2019</u>	
IL FUNZIONARIO Dott.ssa <u>Sabrina Zappalà</u>	
Si attesta che nel procedimento relativo alla presente sentenza non ha sofferto custodia cautelare, nè altre misure restrittive. Padova, il 18/07/2019	
L'Assistente Giudiziario Dott. <u>Cristina Barbieri</u>	
Estratto Sentenza Contumaciale notificato all'imputato in data _____	
Comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ex art. 585 C.P.P. e 84 Disp.Att. CPP il <u>11/9/19</u> con Mod. 28 n. _____	
Sentenza non impugnata e passata in giudicato in data _____	
Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere	
Trasmesso estratto esecutivo il: _____	
Scheda redatta il _____	
Numero Mod. 3/A/SG: _____ (Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito)	

